

COMUNE DI POGNO
Provincia di NOVARA

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017**

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. PAOLO GARBACCIO

L'Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare l'art. 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", come da ultimo integrato e modificato dal DM 29-08-2018;

Visto

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/9/2018 di approvazione dello schema di bilancio consolidato 2017;
- gli schemi di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 completi di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Premesso che

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)";
- a decorrere dall'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- Arconet nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018, preso atto della formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL, riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a

- 5.000 abitanti la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2018;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 07/09/2018, l'ente ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio consolidato;
 - che l'ente con la medesima delibera – in qualità di capogruppo – ha delineato le linee guida e le direttive finalizzate all'acquisizione dei dati economico-patrimoniali necessari per la predisposizione del bilancio consolidato, comunicandoli agli enti ricompresi nell'area di consolidamento
 - l'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste dal *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:
 - organismi strumentali;
 - enti strumentali controllati;
 - enti strumentali partecipati;
 - società controllate;
 - società partecipate;
 - sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017, l'Ente ha provveduto ad individuare la cosiddetta *"soglia di rilevanza"* da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento;
 - che il perimetro di consolidamento appare correttamente determinato
 - che ciascun ente ricompreso nell'area di consolidamento ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del Principio contabile n.4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato
- esaminati**
- la relazione sulla gestione e la nota integrativa, che evidenziano:
 - i criteri di valutazione applicati;
 - l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
 - la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale,
 - la composizione delle voci "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
 - quando il loro ammontare è significativo;

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- in genere tutte le informazioni rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale-finanziaria consolidata del Comune di Pogno

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, ritenuto che:

- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Pogno sia stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contenga tutte le informazioni rilevanti per rappresentare in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica;

- l'area di consolidamento risulti correttamente determinata;

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);

esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo *amministrazione pubblica del Comune di Pogno*.

Data, 20 settembre 2018

L'Organo di Revisione

Dott. Paolo Garbaccio